

FIMIV
fimiv@legalmail.it

e, p.c. Agenzia delle Entrate
Divisione Servizi
Segreteria Tecnica
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: D.P.C.M. 23 luglio 2020 – accesso delle società di mutuo soccorso al riparto del contributo del cinque per mille in qualità di enti del terzo settore.

In riferimento alla nota prot. n. 14799 in data 11 ottobre 2021 – anche indirizzata alla Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, che risponde con la nota n. 281266 del 21 ottobre 2021 – con la quale codesta Federazione chiede di chiarire se il diritto al beneficio del riparto del cinque per mille dell’IRPEF possa legittimamente comprendere anche le società di mutuo soccorso (SOMS), sentito l’Ufficio Legislativo, si forniscono le valutazioni di questa Direzione.

Il richiedente sostiene nella nota sopra citata la tesi favorevole in ordine all’accesso delle SOMS al riparto del cinque per mille, basata sulle seguenti considerazioni: l’alterità delle SOMS rispetto alle imprese sociali; la piena riconduzione delle SOMS alla categoria degli enti del Terzo settore, fondata sulla loro natura di ente mutualistico, senza scopo di lucro a cui è espressamente interdetto lo svolgimento di attività di impresa.

Al riguardo, la scrivente Amministrazione ritiene che le SOMS possano legittimamente accedere al contributo del cinque per mille per un duplice ordine di ragioni, una di carattere letterale, l’altra di carattere sostanziale.

Ai fini del corretto inquadramento della questione, occorre in primo luogo richiamare l’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n.117/2017 (“Codice del Terzo settore”), il quale annovera tra le tipologie particolari di enti del Terzo settore (“ETS”) le SOMS, alle quali sono dedicati i successivi articoli dal 42 al 44, nell’ambito del titolo V, rubricato “Di particolari categorie di enti del Terzo settore”. In particolare, l’articolo 42 fa rinvio alla legge n. 3818/1886 quale fonte regolatoria della disciplina delle SOMS.

Il D.P.C.M. 23 luglio 2000, recante la *<Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti*

ammessi>, in attuazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 111/2017, all'articolo 1, comma 1, lettera a) individua la platea dei beneficiari del contributo del cinque per mille, che si identificano, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) negli *“enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”*.

La disposizione da ultimo citata pertanto dispone soltanto per un'unica categoria specifica di ETS l'esclusione dal riparto del cinque per mille: le imprese sociali costituite in forma societaria; non rientrano nel descritto regime di esclusione, per espressa previsione normativa, le cooperative sociali, che sono considerate imprese sociali di diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n. 112/2017.

Il tenore letterale della disposizione in parola porta pertanto a concludere che solo nei confronti delle imprese sociali costituite in forma societaria (senza ricomprendere in esse le cooperative sociali) non trova applicazione l'istituto del cinque per mille. Le SOMS, dal canto loro, in quanto rientranti nel *“genus”* di ETS, ed essendo una categoria speciale di ETS distinta dall'impresa sociale, hanno titolo per accedere al contributo del cinque per mille.

Ma elementi che inducono a fornire risposta positiva al quesito posto da codesta Federazione si ritiene possano trarsi anche sulla base di una lettura più propriamente sostanziale della disciplina che regola la vita degli enti in argomento.

Difatti, le SOMS, ai sensi della citata legge n. 3818/1886, non avendo finalità di lucro, possono svolgere esclusivamente le attività indicate all'articolo 1 della legge medesima *“esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi”*, nonché le attività di cui all'articolo 2, comma 1, essendo precluso alle SOMS lo svolgimento di attività ulteriori ed interdetto lo svolgimento di attività di impresa. I soci delle SOMS sono destinatari dei servizi, dei contributi, delle prestazioni, dei beni, dei sussidi e dei trattamenti erogati dalle SOMS, ma non possono essere destinatari, in ragione del tratteggiato regime legale di esclusività, di eventuali utili. Le SOMS sono inoltre sottoposte ad uno specifico obbligo devolutivo del patrimonio, in caso di liquidazione o di perdita della natura di SOMS (articolo 8, comma 3).

Ne consegue che le SOMS non sono, *ex lege*, nelle condizioni di poter remunerare i propri soci, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 lettera a) del d.lgs. n.112/2017 in capo alle imprese sociali costituite in forma societaria, alle quali è consentita una sia pur limitata possibilità di distribuzione di utili ai soci: tale elemento è pertanto alla base dell'esclusione di tali enti dal contributo del cinque per mille. A conferma di ciò, l'esclusione dal riparto del contributo in parola non riguarda le cooperative sociali, imprese sociali di diritto, in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

Sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, secondo cui l'esclusione dal cinque per mille prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto citato in oggetto nei confronti delle imprese

sociali costituite in forma societaria (con l'espressa eccezione delle cooperative sociali) non include le SOMS, ne consegue che queste ultime sono da ricomprendere nel novero degli enti del terzo settore che possono accedere al beneficio del riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 2022, cioè dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del medesimo DPCM 23 luglio 2020.

In ragione della portata generale del contenuto della presente nota, la stessa verrà pubblicata anche sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina "Cinque per mille".

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".